

**REVISIONE DEL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO BIMESTRALE DELLA
COMPONENTE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA CORRISPOSTA
IN ACCONTO ALLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL
S.p.A. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N.182/00**

Documento per la consultazione
diffuso nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 30 novembre 2005, n. 254/05

5 dicembre 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nel procedimento avviato con deliberazione 30 novembre 2005, n. 254/05 con la finalità di assicurare l'ordinato espletamento del servizio elettrico nel periodo necessario all'adozione di provvedimenti in materia di applicazione alle imprese elettriche minori delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione n. 5/04.

Il documento in oggetto illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (di seguito: Iem).

L'esigenza di questo documento discende direttamente dalla necessità di predisporre un meccanismo per il riconoscimento dei maggiori costi di produzione dell'energia elettrica sostenuti dalle Iem che sia maggiormente aderente con la realtà in oggetto e che tenga meglio conto di quanto non faccia il Ct (attualmente impiegato come termine di riferimento come stabilito nella deliberazione dell'Autorità n. 182/00) della dinamica dei prezzi dei combustibili prevalentemente impiegati da queste imprese.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti saranno organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 20 dicembre 2005.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
2	IL MECCANISMO VIGENTE E L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ PROPEDEUTICA ALLA SUA REVISIONE	5
3	IL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO PROPOSTO: L'INDICE G_{IEM}	10

1 Introduzione


- 1.1 L'Autorità ha avviato con deliberazione n. 30 novembre 2005, n. 254/05, un procedimento in materia di applicazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, che darà vita ad un processo di consultazione finalizzato a garantire alle citate imprese la facoltà di fornire elementi utili ad evidenziare eventuali specificità che non trovino adeguata tutela nella deliberazione n. 5/04.
- 1.2 Nella pendenza del procedimento e salvo successivo congruaggio, al fine di assicurare l'ordinato espletamento del servizio elettrico, è opportuno continuare ad applicare l'attuale disciplina, fatto salvo il potere dell'Autorità di adeguarla transitoriamente alle diverse esigenze che venissero accertate.
- 1.3 In questo contesto, il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità relativamente al meccanismo di indicizzazione per l'aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (di seguito: Iem), relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica.
- 1.4 Tale meccanismo dove consente di aggiornare bimestralmente l'acconto di integrazione tariffaria, è maggiormente aderente alla realtà cui appartengono queste imprese e, quindi, tiene meglio conto di quanto non faccia il Ct (attualmente impiegato come termine di riferimento come stabilito nella deliberazione dell'Autorità n.182/00) della dinamica dei prezzi del gasolio, il combustibile impiegato da queste imprese.
- 1.5 Come fatto finora, continuerà ad essere corrisposta un'aliquota di integrazione tariffaria in acconto: eventuali scostamenti e differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese verranno ripianati sempre e completamente a consuntivo con la metodologia fino ad ora impiegata che non viene in alcun modo alterata o modificata dall'intervento oggetto di consultazione.
- 1.6 Il meccanismo ha la finalità precipua di limitare le differenze tra quanto riconosciuto in acconto e quanto effettivamente spettante a consuntivo e strumentalmente cerca di riflettere con maggiore precisione le fluttuazioni dei prezzi del combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica.

2 Il meccanismo vigente e l'attività dell'Autorità propedeutica alla sua revisione

- 2.1 Il sistema attuale, come definito dalla deliberazione n.182/00, prevede che «La componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, è indicizzata, per ogni bimestre, alle variazioni del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97»¹.
- 2.2 Tale componente viene determinata per ogni bimestre moltiplicando il valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto, per il rapporto dei valori del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici relativi, rispettivamente, al bimestre considerato e all'anno di riferimento. La componente viene aggiornata all'inizio di ciascun bimestre qualora il valore del suddetto rapporto registri variazioni in aumento superiori al 2%.
- 2.3 L'evoluzione dell'aliquota di integrazione tariffaria di acconto è dunque determinata dalle variazioni in aumento del Ct, applicate all'aliquota definitiva riconosciuta alle singole IEM per il 1998. Il Ct preso a riferimento è quello del 1998, pari a 49,081 L/kWh; le sue successive variazioni sono state in costante aumento fino al primo bimestre 2001, quando ha assunto il valore di 99,623 L/kWh. Dal secondo bimestre 2001 al terzo trimestre 2005 compresi, l'importo del Ct è sempre stato inferiore al citato massimo (in euro pari a 5,145 centesimi/kWh).
- 2.4 Per effetto sia delle dinamiche dei prezzi dei combustibili che compongono il paniere sottostante al Ct, che del meccanismo di aggiornamento, illustrato nei paragrafi precedenti, il valore del Ct e di conseguenza quello della parte B dell'aliquota di integrazione tariffaria di acconto è rimasto costante per oltre quattro anni, ovvero dal secondo bimestre 2001 in cui il Ct ha raggiunto i 5,145 ct€/kWh, al quarto trimestre 2005 quando il Ct ha superato il valore precedente attestandosi a 5,319 ct€/kWh.

¹ Deliberazione dell'Autorità n.182/00 recante Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A., pubblicata in G.U. n. 245 del 19/10/00.

Grafico 1 Andamento del Ct (2001-2005)



2.5 La tabella di seguito riportata mostra il dettaglio delle integrazioni riconosciute alle singole Iem nel periodo 2001-2005.

Tabella 1 Integrazioni tariffarie riconosciute a titolo di acconto alle Iem (2001-2005).

Impresa:	fino al 30.9.05		dal 1.10.05	
	ATot	ASA	ATot	ASA
Zecca, Ortona	11,67	1,50	11,72	1,55
SIE, Isola del Giglio	29,48	6,69	29,70	6,92
SIPPIC, Capri	20,17	5,76	20,36	5,95
SEP, Ponza	22,94	7,50	23,19	7,75
Germano, Tremiti	45,13	16,89	45,70	17,46
SEL, Lipari	12,66	5,83	12,86	6,02
D' Anna & Bonaccorsi, Ustica	33,73	7,40	33,98	7,65
SEA, Favignana	46,38	13,35	46,83	13,80
ICEL, Levanzo	94,76	12,96	95,20	13,40
SELIS, Lampedusa	22,71	10,48	23,06	10,83
SNIE, Nola	12,57	1,58	12,62	1,63
SMEDE, Pantelleria	19,50	9,30	19,81	9,61
SELIS, Linosa	46,79	11,81	47,19	12,21
SELIS, Marettimo	46,01	7,58	46,27	7,84

Fonte: CCSE


- “ ATot” rappresenta l’ aliquota totale, “ ASA” la parte di aliquota soggetta ad aggiornamento.
- Gli importi sono espressi in ct€/kWh

- 2.6 La decisione di predisporre un meccanismo di aggiornamento che si attivasse solamente in presenza di variazioni in aumento del Ct, oltre a conferire stabilità ai flussi delle integrazioni tariffarie era coerente con la logica del sistema di integrazioni tariffarie erogate in acconto e che, dunque, non avevano la finalità di coprire da subito e completamente i costi dell'impresa, aspetto che era lasciato alla fase di conguaglio.
- 2.7 In una prospettiva di acconto-conguaglio avente una tempistica ragionevolmente breve, la scelta di prediligere una variabile quale il Ct rappresentava un accettabile compromesso tra condizioni di semplicità applicativa e la limitata efficacia nel replicare le dinamiche dei costi dei combustibili. La particolare composizione del paniere di combustibili posto alla base del Vt^2 (comprendente carbone, olio combustibile e gas naturale), infatti, fa sì che le variazioni dei prezzi del gasolio impiegato dalle Iem non siano perfettamente rappresentate dalle variazioni del Ct. Questa scelta ha costituito, come detto, una soddisfacente approssimazione della realtà fino alla recente impennata nei prezzi dei prodotti petroliferi, a partire dalla quale i benefici derivanti dalla semplicità applicativa di questo meccanismo sono stati più che neutralizzati dalla scarsa rappresentatività del parametro prescelto.
- 2.8 Difatti, per effetto delle tensioni nei prezzi dei prodotti petroliferi osservate nell'ultimo biennio sui mercati internazionali - trasferite, pressoché automaticamente, nei costi di approvvigionamento dei combustibili fossili utilizzati per la produzione di energia elettrica - le imprese elettriche minori, che gestivano impianti di generazione impiegando combustibili quali il gasolio, hanno visto lievitare i propri costi di esercizio. Ciò ha spinto le Iem a chiedere all'Autorità di intervenire al fine di verificare l'adeguatezza del sistema di indicizzazione al Ct attualmente vigente.
- 2.9 L'Autorità ha dato seguito alle segnalazioni degli operatori procedendo ad una verifica del meccanismo in parola; a tal fine con lettera avente ad oggetto "integrazione tariffaria" (ns. Prot. EF/M05/3980/fc) è stata avanzata formale richiesta alle imprese elettriche minori di fornire gli elementi necessari alla valutazione della problematica in questione. In concreto è stato chiesto di comunicare le caratteristiche degli impianti di produzione di energia elettrica in attività, l'energia elettrica prodotta, i quantitativi di combustibile acquistato e i relativi prezzi di approvvigionamento.
- 2.10 È bene precisare che in questa fase l'Autorità non è entrata nel merito della coerenza dei costi di approvvigionamento sostenuti dalle imprese elettriche minori. In altri termini si è, per il momento, tralasciato di verificare l'efficienza delle politiche di acquisto delle imprese stesse. Questo poiché si è ritenuto che, ai fini dell'attività istruttoria connessa con la revisione del sistema di indicizzazione, non fosse rilevante tanto la consistenza assoluta dei prezzi quanto le variazioni relative ed il loro trend.
- 2.11 Il grafico sottostante mostra la media dei prezzi di acquisto del gasolio in ct€/Kg; per completezza si è messo a confronto il valor medio con il prezzo minimo e massimo osservato in ciascun periodo di riferimento negli approvvigionamenti delle Iem facenti parte del campione³.

² Costo unitario riconosciuto dei combustibili che compongono il paniere del Ct.

³ Sono state considerate solamente le informazioni fornite dalle nove imprese che hanno risposto, in tempo utile per effettuare le nostre elaborazioni.

Grafico 2 Prezzo medio, minimo e massimo di acquisto del gasolio (pagato dalle Iem, nel periodo 2001- set 2005)




- La “media P su base bim e trim in ct€/Kg” ovvero il prezzo medio del gasolio è calcolato come media dei prezzi pagati dalle singole Iem calcolata su base bimestrale (ovvero trimestrale) per coerenza con i periodi di aggiornamento del Ct ;
- Il “P MASSIMO di approvvigionamento osservato” (“P minimo di approvvigionamento osservato”) ovvero il prezzo massimo (minimo) di acquisto del gasolio è determinato rilevando per ciascun bimestre o trimestre il prezzo medio di approvvigionamento più alto (basso) pagato dalle Iem del campione.

2.12 L’Autorità ha rilevato come nel corso di questi quattro anni, a dispetto della relativa stabilità del parametro Ct, il prezzo del gasolio ha assunto una dinamica molto più accentuata.

2.13 Come viene illustrato inoltre nel grafico seguente, mentre nel triennio 2001-2003 il prezzo del gasolio ha avuto un andamento che, sostanzialmente, riproduceva quello del Ct, a partire dal 1° trimestre del 2004 le due curve hanno seguito un andamento divergente con una progressiva divaricazione della forbice tra queste due variabili.

Grafico 3 Confronto tra l’andamento del “Prezzo del gasolio ricalcolato su base Ct” e il Ct, (2001-2005)



Nota: Il confronto tra le due curve è stato realizzato riconducendo il valore del prezzo medio di approvvigionamento delle Iem al Ct. Concretamente, si è intervenuti moltiplicando il prezzo medio di approvvigionamento per un coefficiente che uguagliasse il “prezzo del gasolio ricalcolato su base Ct” al valore del Ct nel primo bimestre 2001, in tal modo le due curve intercettano l’asse delle ordinate nello stesso punto ed è più agevole confrontarne la dinamica nel periodo considerato.

- 2.14 A seguito dell’analisi condotta, emerge come il parametro Ct, nel contesto di prezzi evidenziato, appaia poco adatto a rappresentare l’evoluzione del costo di approvvigionamento delle Iem. Del resto occorre ricordare come il Ct nascesse con l’obiettivo di coprire il costo unitario variabile del combustibile sostenuto dagli impianti termoelettrici nazionali, garantendo condizioni di relativa stabilità al sistema.
- 2.15 Dall’insieme delle considerazioni suddette consegue che sembra essere preferibile sostituire il parametro impiegato nel quadro regolamentare vigente con uno più adatto a riflettere l’effettivo costo di approvvigionamento delle imprese elettriche minori e conseguentemente ad essere impiegato al fine di determinare l’aggiornamento della componente dell’aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi sostenuti dalle Iem per l’acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica.
- 2.16 Si è scelto pertanto di proporre un meccanismo sostitutivo che sia più rappresentativo della realtà in esame.


Spunti per la consultazione

- S1. Si condivide la scelta di non impiegare il Ct come parametro di riferimento per l’aggiornamento dell’integrazione tariffaria?

3 Il meccanismo di aggiornamento proposto: l'indice G_{iem}

- 3.1 L'Autorità nel valutare l'introduzione di un parametro alternativo al Ct per la determinazione dell'aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. ha cercato un parametro che presenti dinamiche sostanzialmente assimilabili a quelle osservate nei prezzi del gasolio e, nel contempo, sia di facile e trasparente applicazione. A valle della fase istruttoria tra le varie alternative vagliate, l'Autorità propone per la consultazione un indice denominato G_{iem} specificamente pensato per tener conto delle caratteristiche delle Iem.
- 3.2 Il gasolio riscaldamento di cui la Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero della attività produttive fornisce le statistiche dei prezzi medi mensili⁴ è stato ritenuto un combustibile sufficientemente rappresentativo delle dinamiche citate. La scelta di far riferimento ai prezzi di questo gasolio per la costruzione dell'indice G_{iem} è motivata dalla ricerca di una statistica che realizzi il giusto equilibrio tra esigenze di semplicità applicativa, trasparenza regolamentare, attendibilità e affidabilità informativa da un lato, e rappresentatività della realtà economica e produttiva delle imprese elettriche minori dall'altro. La valutazione è supportata dall'elevata correlazione positiva esistente tra la media dei prezzi del gasolio riscaldamento e la media dei prezzi dei combustibili impiegati dalle imprese elettriche minori (coefficiente di correlazione delle due variabili pari a 0,992).

Grafico 4 Confronto tra l'andamento della media dei prezzi del gasolio riscaldamento [MPGR-MAP] e la media dei prezzi di approvvigionamento del gasolio delle Iem ricalcolata su base MPGR-MAP, (2001-2005)



⁴ Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e le Risorse Minerarie - Osservatorio Statistico Energetico, disponibile su <https://dgerm.attivitaproduttive.gov.it/dgerm/prezzimedi.htm>. I prezzi medi mensili sono calcolati come medie pesate con i giorni del mese in cui è valido il prezzo del lunedì.

- 3.3 L'indice G_{iem} è costruito impiegando le medie mensili del prezzo del gasolio riscaldamento, come riportate dalla DGERM del Ministero delle attività produttive, al netto delle accise gravanti sul gasolio per la produzione di energia elettrica.
- 3.4 L'Autorità precisa che l'indice proposto è finalizzato all'aggiornamento su base bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria a copertura dei costi variabili di generazione corrisposta in acconto. Coerentemente con la finalità appena enunciata, l'indice non ha la pretesa di esprimere il costo unitario riconosciuto all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione delle imprese elettriche minori, ma è costruito in modo da consentire l'aggiornamento dell'aliquota secondo tassi percentuali prossimi a quelli relativi alle variazioni registrate dai prezzi dei gasoli di cui si approvvigionano le imprese elettriche minori.
- 3.5 La soluzione prospettata, rispetto al regime precedente, ha il vantaggio di consentire la corresponsione di un'integrazione tariffaria che rifletta meglio i costi di approvvigionamento del combustibile sostenuti dalle Iem e dunque preservare la stabilità economico-finanziaria delle imprese beneficiarie.

Spunti per la consultazione

- S2. Si condivide la scelta di selezionare come combustibile sottostante all'indice proposto il gasolio riscaldamento? In caso contrario, quale combustibile è considerato più adatto?
- S3. Si ritiene corretto far riferimento alle statistiche della DGERM del Map? Se no, a quale altra fonte si dovrebbe ricorrere e per quali ragioni?

- 3.6 Il valore preso in considerazione ai fini dell'indicizzazione sarà la media aritmetica calcolata su base bimestrale del prezzo medio mensile del gasolio riscaldamento al netto delle accise gravanti sulla produzione di energia elettrica⁵. Si è scelto di impiegare una media bimestrale al fine di mantenere condizioni di coerenza temporale tra il periodo di corresponsione dell'acconto dell'integrazione tariffaria e l'indice prescelto. Le accise non sono state considerate, in quanto si è ritenuto che con riferimento alle variazioni percentuali dell'indice G_{iem} fare riferimento al prezzo medio del gasolio al lordo delle accise fosse scarsamente rilevante, considerato anche che, il meccanismo di aggiornamento, come più volte ribadito, è in acconto.
- 3.7 L'indice G_{iem} verrebbe, dunque, ad essere definito come indice che pone a base 100 la media bimestrale del prezzo medio mensile del gasolio di riscaldamento, al netto delle accise gravanti sulla produzione di energia elettrica⁶, relativa all'ultimo bimestre preso a riferimento ai fini dell'applicazione del vecchio meccanismo di aggiornamento.

Spunti per la consultazione

- S4. Fermo restando la corresponsione dell'acconto dell'integrazione tariffaria su base bimestrale, si giudica corretta la ratio dell'impiego di una media aritmetica calcolata su base bimestrale?
- S5. Si condivide la scelta di non tener conto nel prezzo medio del combustibile prescelto delle accise?

⁵ Cfr. le tabelle disponibili su <https://dgerm.attivitaproduttive.gov.it/dgerm/prezzimedi.htm>

⁶ Ovvero di un altro combustibile di cui sia stata valutata la maggiore efficacia.

- 3.8 L'aggiornamento è calcolato, come previsto dalla deliberazione n.182/00, su base bimestrale, diversamente dal meccanismo attuale è previsto che vengano prese in considerazione sia le variazioni in aumento, che in diminuzione dell'indice prescelto. Le ragioni di questa scelta sono chiare: con la deliberazione n.182/00 si era deciso di aggiornare la componente compensativa in presenza di variazioni superiori al 2% rispetto al massimo assoluto fatto registrare dal Ct, ora la revisione del sistema di aggiornamento proposta dovrebbe garantire un grado di rappresentatività di gran lunga superiore rispetto al passato regime, da cui consegue l'opportunità di considerare sia le variazioni in aumento che in diminuzione dell'indice. Diversamente, in presenza di prezzi dei combustibili discendenti, si incapperebbe nell'opposta ed altrettanto sconveniente situazione di corrispondere in acconto alle imprese aliquote eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto.
- 3.9 Ad ogni modo, si è scelto di mantenere la logica di stabilizzazione cui era informato il precedente meccanismo di indicizzazione, prevedendo una soglia di invarianza elevata al 4%.
- 3.10 In pratica, la componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, è indicizzata su base bimestrale alle variazioni percentuali dell'indice G_{iem} . Tale componente viene aggiornata all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino nell'indice G_{iem} variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 4% rispetto al valore preso a riferimento, vale a dire, al valore registrato dall'indice in corrispondenza dell'ultimo aggiornamento.
- 3.11 Il passaggio dal sistema vigente a quello proposto comporta un ribasamento delle componenti delle aliquote di integrazione tariffaria corrisposte in acconto, relative ai maggiori costi di acquisto del combustibile (di seguito: componente).
- 3.12 Il nuovo meccanismo di revisione dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2006. Agli effetti pratici:
- Per il primo bimestre 2006 si procederebbe al ribasamento delle singole componenti (come di seguito illustrato);
 - Per il secondo bimestre 2006 l'aggiornamento avverrebbe sulla base della variazione dell'indice G_{iem} valutata relativamente al primo bimestre 2006 sull'ultimo bimestre 2005.
- 3.13 Al fine di determinare il nuovo indicatore per il primo bimestre 2006, l'Autorità propone di sviluppare la seguente identità:

$$\text{“Ct di riferimento” (1998) : PmGr (1998) = } G_{iem}(\text{gennaio-febbraio 2006}) : \text{PmGr (2005)}$$

NB: PmGr è il prezzo medio del gasolio riscaldamento relativamente all'anno indicato tra parentesi

- 3.14 Il valore del Ct di riferimento è quello medio del 1998 ed è pari a 49,081 Lit/kWh ovvero 2,535 ct€/kWh, nello stesso anno il prezzo medio al netto delle imposte del gasolio riscaldamento era di 23,598 ct€/Kg⁷, nel 2005 questo prezzo ha raggiunto i 57,342 ct€/Kg⁸.
- 3.15 Operando le dovute sostituzioni si ottiene:

⁷ Calcolato come media aritmetica semplice dei prezzi medi mensili.

⁸ Per l'anno 2005 non essendo disponibili i prezzi relativi al mese di dicembre si è uguagliato il prezzo di questo mese a quello osservato nel mese di novembre. Il valore pertanto deve ritenersi provvisorio.

$$G_{\text{iem}}(\text{gennaio-febbraio 2006}) = \frac{57,342 * 2,535}{23,598} = 6,16 \text{ ct}\text{€kWh}$$

- 3.16 Per ciascun impresa elettrica minore si dovrà calcolare la nuova componente di riferimento moltiplicando la componente relativa al 1998 per il rapporto tra il $G_{\text{iem}}(\text{gennaio-febbraio 2006})$ e il Ct di riferimento del 1998.

$$G_{\text{iem}}(\text{gennaio-febbraio 2006}) / \text{“Ct di riferimento” 1998} = 6,16 \text{ ct}\text{€kWh} / 2,535 \text{ ct}\text{€kWh} = 2,43$$

- 3.17 In occasione della determinazione del primo aggiornamento secondo le modalità previste dal nuovo meccanismo proposto, si suggerisce che, per ogni singola Iem, al fine di determinare le nuove componenti di riferimento si moltiplichino per 2,43 il valore delle componenti a queste corrisposte nel 1998.

$$\text{Nuova componente di riferimento} = \text{Componente 1998} * 2,43$$

- 3.18 Una volta determinate le nuove aliquote di riferimento, queste verranno aggiornate con il nuovo sistema.

Spunti per la consultazione

- S6. Si condivide la logica su cui si fonda il meccanismo di ricalcolo proposto e la sua costruzione? Se no, quale meccanismo si ritiene essere più adeguato? E per quale ragione?